

Crimes computers e videotapes

Gli autori e le reti



Prof. Mauro Masi
Delegato italiano
per la Proprietà Intellettuale

In Italia, l'importanza anche a livello di sistema della tutela della proprietà intellettuale non è ancora avvertita in maniera significativa.

Il rischio è che ciò porti ad accumulare un ritardo nei confronti dei nostri principali partners commerciali (così come è accaduto con il fenomeno di Internet negli anni '90) che sarà poi difficile recuperare appieno.

La scarsa sensibilità a queste tematiche in un Paese il cui nome nel mondo è stato a lungo considerato quasi un sinonimo di creatività è, evidentemente, un problema *in primis* culturale.

In questa ottica ogni mezzo che apra un dibattito ed accenda un, seppur piccolo, cono di luce deve essere visto con sicuro favore.

Uno dei concetti di fondo è l'inquadramento del diritto d'autore nelle diverse configurazioni realizzate dai vari sistemi legislativi nazionali, nell'ambito della più ampia categoria dei Diritti di Proprietà Intellettuale (Al riguardo si rinvia, tra l'altro, a «*The Gowers Review of Intellectual Property*» by UK Stationary Office, December 2006).

Quest'ultima è quell'insieme di norme e regolamenti che fanno riferimento a tutti i prodotti frutto della creatività della mente umana e si sostanziano nel riconoscimento e nella tutela a favore dei creatori delle opere, di diritti di proprietà sulle opere stesse. Questo è un processo tutt'altro che

agevole.

Le nuove idee, le nuove opere, sono infatti molto costose da realizzare, ma molto a buon mercato da copiare. I costi fissi delle produzioni di nuove conoscenze sono di regola molto alti: un film può costare centinaia di milioni di dollari; la scoperta e la realizzazione di un nuovo farmaco può costare miliardi di euro.

Al tempo stesso i costi marginali di produzione sia dei farmaci sia dei film, sono molto bassi. E' chiaro che senza un'adeguata protezione chiunque può beneficiare degli investimenti iniziali di chi ha avuto e sviluppato l'idea innovativa e vendere il prodotto finale a costi molto più bassi. E' altresì chiaro che se questo fosse il caso, non ci sarebbe nessun incentivo finanziario ad innovare e a creare nuove opere e, paradossalmente, potrebbe vivere della propria creatività solo chi ha "censura" (un po' come nell'antica Roma dove, essendo il *cursus honorum* rigorosamente gratuito, la vita politica poteva essere intrapresa solo dai ricchi). D'altro canto è evidente che le nuove idee, soprattutto quando toccano problematiche di interesse collettivo, non possono che essere, almeno in potenza, un patrimonio di tutti. Proprio per questo i diritti di Proprietà Intellettuale hanno una durata più limitata di quelli della proprietà fisica; quello della durata limitata ad un numero specificato di anni è la formula con cui i vari Legislatori nazionali ed il Legislatore internazionale hanno cercato di bilanciare le due tendenze contrapposte (tutela dei diritti dell'autore/creatore; accessibilità di tutti alle nuove conoscenze).

Ad esempio l'aspirina è stata brevettata nel 1899 dalla Bayer, il brevetto è finito nel 1917 e da allora la formula è di pubblico dominio. La vera essenza dei diritti di proprietà intellettuale è, infatti, proprio un "trade-off", un bilanciamento tra istanze diverse anche da un punto di vista economico: gli incentivi finanziari allo sfruttamento dell'opera da un lato e i costi per i consumatori per un limitato accesso alle informazioni dall'altro.

Le istanze diverse non sono peraltro solo di natura economica. Infatti, come si è

detto, il diritto d'autore e i diritti di Proprietà Intellettuale sono da alcuni indicati come una delle grandi leve di sviluppo per la nostra società, mentre per altri sono solo un grande freno per la crescita di una società più moderna ed aperta, un freno che perpetua il vantaggio di pochi a favore di molti. Questo dibattito assume toni particolari in relazione alla situazione dei Paesi in via di sviluppo.

Alcuni autorevoli commentatori (come di recente Shapiro e Hassett- «*The economic value of IP*», 2005) ritengono che una "forte" protezione della Proprietà Intellettuale sia nel migliore interesse dei PVS, in quanto faciliterebbe gli investimenti provenienti dall'estero e le imprese locali potrebbero essere spinte più facilmente ad "innovare". Altri commentatori ritengono invece che una protezione "debole" della Proprietà Intellettuale sia più adatta ai PVS essenzialmente perché ciò permetterebbe alle imprese locali di "imitare" più facilmente le tecnologie delle imprese dei Paesi sviluppati.

Alcuni studi citati da Shapiro e Hassett indicano l'esistenza di una correlazione tra un "forte" regime di protezione della Proprietà Intellettuale e alti tassi di crescita (in 80 Paesi tra il 1975 e il 1994) nonché di una correlazione tra la crescita degli investimenti esteri nei PVS e un regime di forte protezione della PI (in 95 Paesi tra il 1960 e il 1988).

In realtà, questi dati non sono del tutto convincenti; indicano l'esistenza di una semplice correlazione non di un rapporto causale e, per fare solo un esempio, gli alti tassi di crescita dei Paesi del Sud Est asiatico negli anni '60 e '70, sono stati stimolati da alti tassi di risparmio e di investimento ben più che dagli eventuali regimi di protezione della PI.

Appare logico ipotizzare che non esista una formula valida per tutti i Paesi e in tutte le epoche; un PVS può trovare grande beneficio da un forte regime di tutela del diritto d'autore e dalla proprietà intellettuale se ha sufficiente capacità di "innovare"; in caso contrario è meglio adottare un regime di protezione "soffice" e flessibile.

Diritto Italiano


La Costituzione italiana non prevede riferimenti espliciti e formali al diritto d'autore, in ciò scontando il "clima" giuridico vigente al momento in cui è stata elaborata. Si è ritenuto il diritto d'autore ora inseribile nel quadro della disciplina di cui all'art. 35 della Costituzione (tutela del lavoro in tutte le sue forme e quindi anche la tutela del lavoro intellettuale), ora inseribile nella disciplina di cui all'art. 42 della Costituzione (tutela della proprietà e quindi anche della proprietà intellettuale). Più stimolante appare, ad avviso dello scrivente, la possibile connessione con l'art. 21 della Costituzione, quello che nel nostro Paese fissa i paletti della libertà e della tutela delle mani-festazioni del pensiero. Il Diritto d'Autore in Italia restano comunque, al di là delle molte e importanti connessioni di rilievo pubblicistico, di natura civilistica: sono infatti disciplinate dai principi generali del Codice Civile e dalla Legge sul diritto d'Autore n. 633 dell'aprile 1941 (Regolamento d'attuazione R.D. 18/5/42, n. 1369), legge che, come si è già detto in precedenza, è tuttora vigente. La definizione di Diritto d'Autore e delle opere da esso protette è indicata nell'art. 1 della 633/41 e dall'art. 2575 del Codice Civile. La norma definisce dei criteri generali per

cui l'opera sia protetta tra cui i fondamentali sono il "carattere creativo" e l'appartenenza ad uno dei settori specificati dalla legge stessa e cioè dal catalogo *ex art. 2*, Legge 633/41.

Per quanto riguarda il merito, la normativa (art. 2577 *ce*; art. da 12 a 60, Legge 633/41) qualifica puntualmente i due aspetti che caratterizzano il diritto d'autore nella nostra tradizione storico-culturale, la cosiddetta natura dualistica del diritto d'autore composta cioè da un complesso di diritti non patrimoniali (il "diritto morale" dell'autore) e da un complesso di diritti concernenti lo sfruttamento economico dell'opera medesima (il "diritto patrimoniale dell'Autore"). Il diritto morale (Sez. II, artt. 20-24 Legge 633/41) è incentrato sul diritto alla Paternità (cioè il diritto ad essere riconosciuto Autore dell'opera), diritto che è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile, tant'è che dopo la morte dell'autore può essere fatto valere "senza limiti di tempo" dal coniuge *c/o* dai figli e in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti. Il diritto alla paternità dell'opera permette al titolare di difendersi dal plagio (definibile come l'usurpazione della paternità spirituale dell'opera) e dalla contraffazione (l'usurpazione degli elementi fattuali *e/o* materiali dell'opera stessa). Tale facoltà può essere esercitata direttamente dall'Autore o può essere ceduta ad altri spesso attraverso società di

gestione collettiva dei diritti, tipo SIAE. L'obiettivo della Società era proprio quello di difendere i diritti d'Autore spettanti ai soci.

Nel 1921 alla SIAE venne affidata dallo Stato anche l'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta sugli spettacoli teatrali. Da allora convivono nella Società due diverse attività: la gestione del diritto d'autore e la riscossione di imposte per conto dello Stato.



Il Prof. Mauro Masi

Mauro Masi insegna "Diritto d'Autore e concorrenza tra i media" all'Università di Vita-Salute San Raffaele di Milano. Dal novembre 2006 è "Delegato italiano alla Proprietà Intellettuale" presso il Ministero degli Affari Esteri, è stato Commissario Straordinario della SIAE dal 1999 al 2003. Già Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attualmente Capo di Gabinetto del Vice Presidente del Consiglio Massimo D'Alema. E' autore di numerosi articoli e pubblicazioni di natura economica e sui temi del diritto d'autore.

Il Prof. Masi, Delegato italiano per la proprietà intellettuale dal dicembre 2006, con quest'opera propone, grazie alla pro-

fonda conoscenza dell'argomento e alla collaborazione dell'Avv. Salvatore Lo Giudice, un quadro puntuale e aggiornato sulle problematiche connesse alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, alla luce degli schemi interpretativi seguiti a livello internazionale.

Il Prof. Masi nella pubblicazione evidenzia come in Italia l'importanza della tutela della proprietà intellettuale non sia ancora avvertita in maniera significativa, nonostante il nostro Paese sia considerato nel mondo sinonimo di creatività. Il rischio è che ciò porti ad accumulare un ritardo nei confronti dei nostri principali *parteners* commerciali che sarà poi difficile recuperare appieno.

